

CODICE COMUNE 11018	Delibera	Numero	Data
 Città di Magenta	Consiglio Comunale	7	28/04/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2023, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 14:00, presso la Sala Consiliare della Città di Magenta in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Alois Luca Alberto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale **Avv. Diana Rita Naverio**.

N°	Nome	Qualifica	Presenza
1	DEL GOBBO LUCA	CONSIGLIERE	SI
2	PELIZZARI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	SI
3	MORABITO ROCCO	CONSIGLIERE	SI
4	FAVA FRANCESCA	CONSIGLIERE	SI
5	BERTOGLIO ALESSANDRO BRUNO	VICE PRESIDENTE	SI
6	COFRANCESCO ALESSIO PIETRO	CONSIGLIERE	SI
7	ALOIS LUCA ALBERTO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SI
8	BARONI MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
9	ISPANO FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI
10	CATTANEO LAURA	CONSIGLIERE	SI
11	MALTAGLIATI MARCO	CONSIGLIERE	SI
12	SALVAGGIO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI
13	RONDENA LUCA	CONSIGLIERE	AG
14	MENGONI ELISABETTA	CONSIGLIERE	AG
15	DI GREGORIO MATTEO	CONSIGLIERE	SI
16	MINARDI SILVIA	CONSIGLIERE	SI
17	BERTANI ROBERTO ANGELO	CONSIGLIERE	SI

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 28/04/2023

DELIBERA N° 7

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, numero 267;
- l'articolo 149 del Decreto Legislativo 18/08/2000, numero 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni;
- l'articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 06/12/2011, numero 201, convertito dalla legge 22/12/2011, numero 214;

Richiamati:

- l'articolo 1 comma 738 della Legge di bilancio numero 160 del 27/12/2019, il quale dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della medesima Legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- l'articolo 1 comma 780 della Legge numero 160/2019 il quale ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dei commi 13, 14 e 20, e gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo numero 23/2011, ad eccezione del comma 1 dell'articolo 8 e del comma 9 dell'articolo 9.
- interamente i commi da 739 a 783 dell'articolo 1, Legge numero 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del Decreto Legislativo numero 504/1992, dell'articolo 1, commi 161-169 della L. numero 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge numero 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della Legge numero 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'articolo 1 della Legge numero 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Visto il comma 741 lettera c), dell'articolo 1 della Legge numero 160/2019 il quale prevede l'assimilazione all'abitazione principale per:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
2. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

3. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario;
4. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, numero 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
5. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, purché previsto dal regolamento IMU del comune;

Richiamato il comma 747 dell'articolo 1 della Legge numero 160/2019, il quale, con riferimento all'IMU, prevede:

- la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, ovvero possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'estensione del beneficio di cui al punto precedente in caso di morte del comodatario, a favore del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, recependo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 1092 della Legge 30-12-2018 numero 145;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Visto il comma 758 dell'articolo 1 della Legge numero 160/2019, che prevede l'esenzione per i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole, individuati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo numero 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, numero 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. numero 984 del 27 dicembre 1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze numero 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario numero 53 alla Gazzetta Ufficiale numero 141 del 18 giugno 1993.

Considerato

- il comma 760 dell'articolo 1 della Legge numero 160/2019 il quale dispone la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- che ai sensi del comma 744 dell'articolo 1 della Legge numero 160/2019 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:
 - Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria "D" (ad eccezione della Cat. D/10) calcolato ad aliquota dello 0,76%;
 - Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria "D" dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023;

Considerato che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1, Legge 160/2019;

Considerato che la legge numero 160 del 2019, in ordine alla struttura delle aliquote IMU, dispone:

- all'articolo 1, comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 749, l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 616/77;
- all'articolo 1, comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge numero 557 del 1993, numero 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti IMU;
- all'articolo 1, comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- all'articolo 1, comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della L. numero 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della Legge numero 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle

aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione numero 1/DF del Ministero dell'economia e delle Finanze, del 18 febbraio 2020;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, tenuto conto delle risultanze del Fondo di Solidarietà Comunale:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2 C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): aliquota pari al 6 per mille;
- unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale: aliquota pari al 10,6 per mille;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 616/1977: aliquota pari al 6,5 per mille;
- Unità immobiliari cat. A (escluse le pertinenze e le unità immobiliari classificate nella categoria A/10) di proprietà di persone fisiche, locate con contratto stipulato ai sensi dell'articolo, 2, comma 3, L. 431/1998 (canone concordato) ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente: aliquota pari al 7,6 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- uffici e studi privati classificati nella categoria A/10: aliquota pari al 10,6 per mille,
- negozi e botteghe classificati nella categoria C/1: aliquota pari al 9,6 per mille;
- laboratori per arti e mestieri classificati nella categoria C/3: aliquota pari al 9,6 per mille;
- altri immobili diversi da quelli precedentemente indicati: aliquota pari al 10,6 per mille.

Richiamato l'articolo 1, comma 756, della Legge numero 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo numero 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'articolo 1, Legge numero 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge numero 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione numero 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'articolo 1, Legge numero 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, considerando che non è ancora applicabile la disposizione contenuta nel comma 837 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, in base alla quale: "in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755".

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale.

Richiamato, altresì, l'articolo 52 del Decreto Legislativo numero 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 777, della Legge numero 160/2019.

Visti:

- l'articolo 1, comma 174, del Decreto Legislativo numero 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione: "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, numero 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, numero 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, numero 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, numero 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 1, comma 775 della legge 29 dicembre 2022 numero 197 il quale prevede che *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A*

tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 27 del 30/09/2020.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del procedimento del Servizio Tributi;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti i pareri espressi, in relazione alle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, dal Segretario Generale in sostituzione, quale vicario, del Dirigente *pro tempore* del Settore Finanziario e Amministrativo, giusto il Decreto Sindacale n. 22 del 02.12.2022 recante “Individuazione modalità di attribuzione funzioni vicarie dei Dirigenti assenti”;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 4 contrari (Di Gregorio, Bertani, Minardi, Salvaggio) e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti su numero 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Per le motivazioni in narrativa espresse, di confermare le **aliquote e le relative detrazioni** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2023**, così di seguito:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2 C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,60%	200 €
unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale	1,06%	
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93, del decreto del presidente della Repubblica	0,65 %	200€
Unità immobiliari cat. A (escluse le pertinenze e le unità immobiliari classificate nella categoria A/10) di proprietà di persone fisiche, locate con contratto stipulato ai sensi dell'articolo, 2, comma 3, L. 431/1998 (canone concordato) ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente	0,76%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)	0,00%	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06%	
Terreni agricoli	0,76%	
Aree fabbricabili	1,06%	
Uffici e studi privati classificati nella categoria A/10	1,06%	
Negozi e botteghe classificati nella categoria C/1	0,96%	
Laboratori per arti e mestieri classificati nella categoria C/3	0,96%	
Altri immobili diversi da quelli precedentemente indicati	1,06%	

2. Di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art 53 della Legge 388/2000.
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'articolo 1 della L. numero 160/2019.

Successivamente,

con separata votazione, con voti n. 11 favorevoli, n. 4 contrari (Di Gregorio, Bertani, Minardi, Salvaggio) e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti su numero 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 numero 267.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

Il Presidente del Consiglio
Aloi Luca Alberto

Il Segretario Generale
Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

ORIGINALE
